



Città di Grosseto

- Settore Sviluppo Ambientale

Servizio Ciclo Rifiuti e Tutela Ambientale

ALLEGATO B

REGOLAMENTO COMUNALE

sull'acustica ambientale e degli edifici

*Approvato con D.C.C. n. 40 del 13.04.2023
(entrato in vigore il 28.04.2023)*

IL SINDACO

Antonfrancesco Vivarelli Colonna

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

Erika Vanelli

IL DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO AMBIENTALE

arch. Domenico Melone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E TUTELA AMBIENTALE

ing. Annaclaudia Venturini

INDICE

Art. 1. Campo di applicazione	4
Art. 2. Piano Comunale di Classificazione Acustica	4
Art. 3. Valore limite delle sorgenti sonore.....	4
Art. 4. Ricettori sensibili.....	4
Art. 5. Servizi educativi per la prima infanzia	5
Art. 6. cassato.....	5
Art. 7. cassato.....	5
Art. 8. cassato.....	5
Art. 9. Campo di applicazione della valutazione previsionale di impatto acustico	6
Art. 9bis Campo di applicazione della Valutazione di impatto acustico	7
Art. 9 ter Campo di applicazione della Valutazione Previsionale di Clima Acustico	7
Art. 10. Indicazioni per la redazione della documentazione	8
Art. 10 bis Presentazione della documentazione.....	8
Art. 10 ter Controllo della documentazione.....	9
Art.11 Campo di applicazione e definizioni	10
Art. 12 Documentazione	10
Art.12 bis Procedura per il rilascio del parere sulla verifica preventiva del rispetto dei RAPE	11
Art.12 ter Modifiche progettuali	11
Art.12 quater Attestazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici degli edifici.....	12
Art. 13 Definizioni	13
Art. 14 cassato	13
Art. 15 Esercizio di attività rumorosa permanente.....	13
Art. 16 Definizioni	13
Art.16bis Autorizzazione all'esecuzione di attività rumorose temporanee.....	13
Art. 16ter Aree destinate a Spettacoli Temporanei (AST).....	13
Art. 17 cassato.....	13
Art. 18 Modalità di rilascio delle autorizzazioni.....	14
Art. 18 bis Autorizzazioni per nuova attività rumorosa temporanea non in deroga	15
Art. 18 ter Autorizzazioni per nuova attività rumorosa temporanea in deroga ordinaria	15
Art. 18 quater - Autorizzazioni per nuova attività rumorosa temporanea in deroga semplificata	16
Art. 18 quinquies Autorizzazioni per attività rumorosa temporanea ricorrente.....	17
Art.18 sexties Cantiere edile o stradale o assimilabile.....	17
Art. 18 septies Modifica date o orari di attività temporanea rumorosa con autorizzazione in corso di validità.....	18
Art. 19 cassato	19
Art. 20 cassato	19
Art. 21 cassato.....	19

Art. 21bis cassato	19
Art. 22 cassato	19
Art. 23 cassato	19
Art. 23 bis cassato	19
Art. 24 cassato	19
Art. 25 cassato	19
TITOLO VI - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	19
Art. 26 Macchine da giardino.....	19
Art. 27 - Utilizzo di altoparlanti per pubblicità.....	19
Art. 28 - Dissuasori sonori anti volatili	20
Art. 29 - cassato.....	20
Art. 30 - Allarmi acustici.....	20
Art. 31 – cassato	20
Art. 32 - Altre attività rumorose.....	20
Art. 32 bis - Servizi di pubblica utilità	21
Art. 33 – cassato	21
Art. 34 - Controlli sulle immissioni di rumore.....	21
Art 34 bis – Esposti per disturbo da rumore.....	21
Art. 35 – Sanzioni.....	21
Art. 36 – Abrogazioni e norme di raccordo	23
Art. 37 – Disposizioni di rinvio.....	23

TITOLO I - NORME GENERALI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 1. Campo di applicazione

- 1 Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 447/95.
- 2 Sono esclusi dalla presente disciplina i rumori causati da:
 - i comportamenti di privati cittadini all'interno delle proprie abitazioni singole o all'interno di condomini (es. installazione di apparecchiature, utilizzo di strumenti musicali, mantenimento di alto volume di impianti di diffusione sonora e/o televisivi, schiamazzi, animali da compagnia, ecc.);
 - cantieri edili/stradali ed operazioni attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche, elettriche, fognature, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo o per la salvaguardia dell'incolumità della popolazione (es. interventi di Protezione Civile, ecc.);
 - suono delle campane di chiese limitatamente alle funzioni liturgiche.
- 3 Ai fini di cui al comma 1, valgono le definizioni indicate dalla L.n. 447/95 e dai relativi Decreti Attuativi.

Art. 2. Piano Comunale di Classificazione Acustica

1. Ai sensi dell'art 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 26/10/1995, il Comune di Grosseto ha provveduto alla suddivisione del proprio territorio, secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 - *Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*.
2. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), redatto nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97, dalla Legge Regionale Toscana 89/98 e dalla Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana 77/2000 come ora sostituita dal DPGRT 2/R/2014 e s.m.i., è basato sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle classi individuate dal suddetto D.P.C.M.

Art. 3. Valore limite delle sorgenti sonore

1. I valori limite delle sorgenti sonore a cui si fa riferimento nel presente regolamento sono quelli normati dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Art. 4. Ricettori sensibili

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento vengono intesi come recettori sensibili:
 - a) gli ospedali, le case di cura e di riposo ed altre strutture assimilabili;
 - b) gli asili, le scuole, i servizi educativi per la prima infanzia, i centri giochi educativi e i centri giochi educativi con genitori.
2. Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, tutte le aree occupate da recettori sensibili e dalle relative pertinenze, intendendo con queste le aree all'aperto in cui si svolgono le attività connesse alla funzione dei recettori sensibili, sia pubbliche che private, sono da considerare aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro confortevole utilizzazione.
3. Per il periodo di destinazione alle attività di cui al comma 1, al sedime interno dell'edificio e

assegnata la classe II e alle pertinenze esterne la classe III, salvo indicazioni più restrittive del PCCA. Tale assegnazione è a carattere temporaneo e decorre dal momento in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della struttura che la identifichi come recettore sensibile.

4. Fino al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura con destinazione che la identifichi come recettore sensibile, per l'area di sedime dell'edificio e per le relative pertinenze deve essere considerata valida la classificazione acustica determinata sulla base del PCCA.

5. cassato

6. cassato

7. cassato

8. cassato

9. cassato

Art. 5. Servizi educativi per la prima infanzia

1. Ai sensi dell'art.19 del DPGR 41/R/2013 e smi, i Comuni stabiliscono le caratteristiche delle aree e delle strutture in cui possono essere collocati i servizi educativi come definiti all'art.1 del medesimo regolamento attuativo, al fine di garantirne le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico ai sensi della normativa vigente.

2. Le strutture di cui al comma 1, in funzione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che ospitano servizi educativi per la prima infanzia allestiti in locali di immobili esistenti oppure sezioni di scuole inserite all'interno di edifici residenziali o direzionali (es. nidi domiciliari, ecc.), mantengono la classe corrispondente alla zona circostante (purché non si tratti delle classi V o VI) fatto salvo il rispetto della normativa sui requisiti passivi (oppure più restrittivi qualora la valutazione di clima acustico evidenzi tale necessità).

3. I servizi educativi in contesto domiciliare, così come definiti al CAPO III del DPGR 41/R/2013 e smi possono essere realizzati esclusivamente nelle classi II e III del PCCA.

4. Per le attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione, il soggetto gestore dell'attività deve, preliminarmente, presentare apposita Valutazione Previsionale di Clima Acustico che evidenzi il rispetto dei limiti di immissione e di qualità previsti per la classe II e per la specifica destinazione d'uso ovvero riporti le indicazioni sulle misure di mitigazione adeguate a ricondurre entro tali limiti i livelli di rumore, specificando la relativa tempistica.

5. In caso si rendano necessarie opere di mitigazione, al termine della loro realizzazione, esse dovranno essere sottoposte a verifica acustica e dovrà essere presentata apposita relazione tecnica che ne attesti l'efficacia, da prodursi secondo le modalità indicate nell'art. 10bis del presente Regolamento.

Art. 6. cassato

Art. 7. cassato

Art. 8. cassato

TITOLO II - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO, VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Art. 9. Campo di applicazione della valutazione previsionale di impatto acustico

1 Ai sensi di quanto indicato all'art.8 della L.447/95 e di quanto previsto dall'Allegato A alla DGRT 857/2013, sono tenuti a produrre apposita Valutazione Previsionale di Impatto Acustico:

- a) i titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. n. 447/95 e ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta da esigenze di tutela ambientale;
- b) i soggetti richiedenti il rilascio di:
 - concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzo degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;
- c) i soggetti richiedenti il rilascio degli atti necessari all'utilizzo delle aree di cui all'art. 12 comma 6bis della L.R. n. 89/98.

1bis. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art.12 della L.R. 89/98 e s.m.i, laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al precedente comma, sia prevista segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), la documentazione di cui al presente articolo deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla segnalazione o al diverso atto di iniziativa.

2 cassato

3 Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per attività produttiva si intende qualsiasi attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, *a prescindere da interventi sulle materie prime.*

4 Per le attività svolte all'interno di insediamenti commerciali polifunzionali, o assimilabili, per i quali sia stata redatta una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico complessiva e che non comportino l'introduzione di nuove sorgenti sonore rispetto a quelle in essa valutate, o modificazione delle stesse, potrà essere presentata, in luogo di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico per la specifica attività, apposita dichiarazione resa con le modalità di cui al DPR n 445 del 28/12/2000 da parte del legale rappresentante, sulla base della documentazione predisposta da un tecnico competente, in tutti i casi previsti e secondo le disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui all'art. 12, comma 6 quater, della L.R. n. 89/98, che attesti che le caratteristiche dell'attività sono tali per cui la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, a suo tempo presentata per l'intero insediamento, ha validità anche nel caso specifico, utilizzando tassativamente il Modello 1 (Allegato 1 al presente Regolamento) debitamente compilato e firmato, allegato al presente regolamento, **a pena di irricevibilità della pratica presentata al SUAP.**

4bis. Ai sensi dell'art. 12, comma 6ter della LR 89/98 e s.m.i, sono escluse dall'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui sopra le attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del D.P.R. 227/2011 fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora a sorgenti multiple ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali

5 Nei casi di esclusione, in luogo della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, il legale rappresentante dell'attività dovrà presentare una dichiarazione resa con le modalità di cui al DPR n 445 del 28/12/2000 nella quale si attesti l'appartenenza dell'attività medesima ad una delle categorie di cui all'allegato B del D.P.R. 227/2011, **specificando espressamente a quale**; la dichiarazione dovrà essere resa utilizzando tassativamente il Modello 1 (Allegato 1 al presente Regolamento) debitamente compilato e firmato, allegato al presente regolamento, **a pena di irricevibilità della pratica presentata al SUAP.**

6 cassato

7 cassato

8 cassato

9 cassato

10 cassato

11 Nei casi di cambio di ragione sociale, subingresso e qualsiasi altra variazione di una specifica attività tale da non comportare modifiche dell'impatto acustico della stessa, e solamente nel caso in cui, per la stessa, sia già stata presentata Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e/o Valutazione di Impatto Acustico in alternativa ad una nuova valutazione, dovrà essere presentata, dal legale rappresentante, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa con le modalità di cui al DPR n 445 del 28/12/2000, nella quale si dichiara che l'attività verrà esercitata alle stesse condizioni precedenti alla variazione utilizzando tassativamente il Modello 1 (Allegato 1 al presente Regolamento) debitamente compilato e firmato, allegato al presente regolamento, **a pena di irricevibilità della pratica presentata al SUAP.**

12 cassato

13 cassato

14 . Alle pratiche di permesso edilizio comunque denominato, relative a progetti di fabbricati con destinazione d'uso non residenziale ovvero ad uso promiscuo, per i quali il richiedente non abbia ancora definito l'attività che andrà ivi ad insediarsi, il medesimo può prescindere dall'allegare la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico. In tal caso, dovrà essere prodotta dal titolare del progetto apposita dichiarazione resa con le modalità di cui al DPR n 445 del 28/12/2000 che dia motivatamente atto della fattispecie, utilizzando tassativamente il Modello 1 (Allegato 1 al presente Regolamento) debitamente compilato e firmato, allegato al presente regolamento, **a pena di irricevibilità della pratica presentata al SUAP.** La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico dovrà essere comunque allegata all'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività che si insedierà nell'immobile, qualora ne ricorrano le condizioni.

Art. 9bis Campo di applicazione della Valutazione di impatto acustico

1. La Valutazione di impatto acustico dovrà essere prodotta ogni qualvolta si rilevi la necessità di verificare la rispondenza dell'impatto acustico di una determinata attività ai limiti imposti dal PCCA ovvero dalla specifica autorizzazione che ne consente l'esercizio, anche a seguito di eventuale esposto.

Art. 9 ter Campo di applicazione della Valutazione Previsionale di Clima Acustico

1 Oltre a quanto indicato all'art.8 della L.447/95, è fatto obbligo di produrre apposita Valutazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione di qualunque recettore sensibile, così come definito all'art.4 del presente regolamento.

2 cassato

- 3 cassato
- 4 cassato
- 5 cassato

6 Oltre a quanto indicato all'art.8 comma 3 della L.447/95, è fatto obbligo di produrre apposita Valutazione Previsionale del Clima Acustico per tutti i nuovi insediamenti residenziali, tenendo conto di tutte le sorgenti preesistenti all'intervento e potenzialmente impattanti dal punto di vista acustico e non solo di quelle elencate al comma 2 dell'art.8 della L.447/95.

Art. 10. Indicazioni per la redazione della documentazione

1. La Valutazione previsionale di impatto acustico e la Valutazione di impatto acustico dovranno essere tassativamente redatte con le modalità e i contenuti indicati nell'Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 857 del 21.10.2013; in particolare, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista al punto 8 del paragrafo A.3.2. dell'Allegato A alla DGRT n.857/2013 dovrà essere tassativamente resa attraverso l'utilizzo del Modello 2A (Allegato 2 al presente Regolamento) debitamente compilato e firmato allegato al presente regolamento, **pena l'immediata espressione di parere negativo.**

2. La Valutazione previsionale di impatto acustico e la Valutazione di impatto acustico dovranno essere obbligatoriamente corredate dalla dichiarazione, resa con le modalità di cui al DPR n 445 del 28/12/2000 dal proponente, nella quale lo stesso dia atto che le informazioni fornite al Tecnico Competente in Acustica ed utilizzate per la stesura della documentazione rispondono a verità e nella quale si impegna a mettere in atto tutte le misure di mitigazione del rumore nella stessa previste. Tale dichiarazione dovrà essere tassativamente resa attraverso l'utilizzo del Modello 2B (Allegato 3 al presente Regolamento) debitamente compilato e firmato allegato al presente regolamento, **pena l'immediata espressione di parere negativo.**

3. La Valutazione previsionale di clima acustico dovrà essere tassativamente redatta con le modalità e i contenuti indicati nell'Allegato B alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 857 del 21.10.2013; la valutazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista al paragrafo B.3.1. dell'Allegato B alla DGRT n.857/2013 e dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proponente. Tali dichiarazioni dovranno essere tassativamente rese attraverso l'utilizzo del Modello 3A (Allegato 4 al presente Regolamento) e del Modello 3B (Allegato 5 al presente Regolamento) debitamente compilato e firmato allegato al presente regolamento, **pena l'immediata espressione di parere negativo.**

4. La relazione di Valutazione previsionale di impatto acustico, la relazione di Valutazione di impatto acustico e la relazione previsionale di Clima acustico, nonché i relativi allegati, dovranno essere obbligatoriamente e debitamente firmate da un Tecnico Competente in Acustica regolarmente iscritto all'ENTECA, **pena l'immediata espressione di parere negativo.**

5. In applicazione del comma 6 quater dell'art.12 della LR 89/98 e smi, la documentazione di impatto acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della l. 447/1995, in tutti i casi in cui le attività comportano livelli di rumore che non superano i limiti di emissione stabiliti dal PCCA del Comune di Grosseto. Tale dichiarazione dovrà essere tassativamente resa attraverso l'utilizzo del Modello 4 (Allegato 6 al presente Regolamento) debitamente compilato e firmato allegato al presente regolamento, **pena l'immediata espressione di parere negativo.**

Art. 10 bis Presentazione della documentazione

1. In relazione alle pratiche relative alle attività produttive, definite al comma 3 dell'art.9 di questo Regolamento, la documentazione indicata nel presente Titolo deve essere prodotta all'Amministrazione

esclusivamente per via telematica, tramite il portale STAR del SUAP on line della Regione Toscana.

Art. 10 ter Controllo della documentazione

1. L'assenza delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio descritte all'art.10 bis, ovvero la loro incompleta o errata compilazione, ovvero la mancanza di adeguata relativa sottoscrizione, comporterà l'emissione di parere negativo, senza che l'Amministrazione proceda all'eventuale accertamento del merito.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art.8 del DPGR 2/R/2014 e smi, nei casi in cui la Valutazione previsionale di impatto acustico venga resa nell'ambito di un procedimento di A.U.A. di cui al DPR 59/2013, il Comune effettuerà il controllo a campione, con il metodo del sorteggio. Il sorteggio sarà effettuato nella misura di almeno il 5 per cento del numero delle documentazioni presentate nell'anno precedente a quello di riferimento, con campionamento nel rispetto dei criteri previsti dal Regolamento comunale per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni vigente al momento della presentazione della documentazione.
3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, in considerazione del fatto che la Valutazione previsionale di impatto acustico e la Valutazione di impatto acustico devono obbligatoriamente contenere, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato A alla DGRT 857/2013, una dichiarazione del rispetto dei limiti o delle modalità per rispettarli resa con le modalità di cui al DPR n 445 del 28/12/2000, il Comune procederà al controllo a campione di tale documentazione secondo quanto previsto dal proprio Regolamento comunale per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni vigente al momento della presentazione della documentazione.
4. In considerazione del fatto che la Valutazione previsionale di clima acustico deve obbligatoriamente contenere, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato B alla DGRT 857/2013, una dichiarazione del rispetto dei limiti resa con le modalità di cui al DPR n 445 del 28/12/2000, il Comune procederà al controllo a campione di tale documentazione secondo quanto previsto dal proprio Regolamento comunale per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni vigente al momento della presentazione della documentazione.
5. Nell'ambito del procedimento di esame della documentazione, il Servizio comunale competente alla disamina della pratica acustica potrà chiedere integrazioni per una sola volta.
6. Il proponente è tenuto a fornire le integrazioni richieste in un tempo massimo di 10 giorni solari dal pervenimento della richiesta delle stesse, fatta salva l'eventuale facoltà di richiedere proroghe motivate, che dovranno comunque essere presentate almeno 5 giorni solari prima della scadenza del termine di cui sopra ed espressamente assentite dall'Amministrazione. Nel periodo intercorrente tra la richiesta di integrazioni e la consegna delle stesse da parte del proponente, i termini del rilascio del parere sono da intendersi sospesi.
7. Qualora la documentazione integrativa richiesta non venga consegnata dal proponente nei termini imposti ovvero la stessa non risulti esaustiva rispetto alle richieste effettuate dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'emissione di un parere negativo.
8. L'emissione del parere in parola dovrà avvenire entro e non oltre di 30 giorni solari, al netto di eventuali sospensioni per richiesta di integrazioni, decorrenti dalla data di presentazione della pratica al SUAP. Qualora l'Amministrazione non si esprima entro suddetti termini temporali, interverrà il silenzio assenso.

TITOLO III - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Art.11 Campo di applicazione e definizioni

1. Nell'ambito del presente Titolo, si assumono le seguenti definizioni:

- a) "ambiente abitativo": quello definito dall'art.2, comma 1, lettera b) della Legge quadro sull'inquinamento acustico (L.447/95).
- b) Servizio Tutela Ambientale: il Servizio del Comune di Grosseto individuato, nell'organizzazione dell'Ente, quale competente alla verifica dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici (nel seguito, RAPE);
- c) Servizi Edilizia: il Servizio Edilizia Privata ed il Servizio Politiche Agricole e Forestali del Comune di Grosseto individuati, nell'organizzazione dell'Ente, quali servizi competenti sui procedimenti relativi alle pratiche edilizie.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai seguenti interventi edilizi:

- a) nuova edificazione;
- b) ristrutturazione urbanistica;
- c) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche in caso di fedele ricostruzione;
- d) ripristino di edifici crollati o demoliti;
- e) ampliamento di edifici, per la parte relativa all'ampliamento ed alle eventuali parti dell'edificio esistente interessate dall'intervento di ampliamento soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 05/12/1997;
- f) interventi di ristrutturazione edilizia anche conservativa, restauro e risanamento conservativo;
- g) manutenzione straordinaria;
- h) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, che interessino le parti dell'edificio soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 05/12/1997;
- i) cambi di destinazione d'uso degli ambienti abitativi, unicamente laddove comportino una diversa categorizzazione dell'immobile rispetto a quanto indicato alla Tabella A del DPCM 05/12/1997, peggiorativa in termini dei limiti da rispettare, indicati alla Tabella B del medesimo decreto.

Rientrano tra gli interventi sugli edifici esistenti il frazionamento di unità immobiliari interne all'edificio, il rifacimento di elementi strutturali orizzontali e verticali (solai, coperture, pareti divisorie, etc.) con funzione di partizione fra distinte unità immobiliari, nuovi tamponamenti e/o sostituzione dei serramenti di facciate. Tali interventi comprendono altresì la realizzazione di nuovi impianti tecnologici, nonché la sostituzione o il rifacimento anche parziale degli impianti esistenti (esclusa la semplice sostituzione di sanitari).

Resta fermo che qualunque tipo di intervento effettuato su un immobile non può ridurre le caratteristiche dell'isolamento acustico esistenti ante operam.

3. Ai fini del presente titolo, per la definizione delle categorie di intervento edilizio si rimanda alla normativa di settore.

Art. 12 Documentazione

1. La valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi deve essere predisposta, ai fini del rilascio del permesso di costruire, o per la presentazione di SCIA o di altre comunicazioni richieste per l'inizio dell'attività edilizia, secondo le linee guida di cui all'Allegato 1-A (edifici) o 1-B (edifici

scolastici) alle Linee Guida regionali di cui alla DGRT n. 1018 del 25/09/2017. Con separati provvedimenti Dirigenziali, l'Amministrazione si riserva di approvare specifici schemi utili per la stesura della documentazione tecnica che sarà redatta dai professionisti. **È fatto obbligo allegare alla pratica edilizia la valutazione previsionale di cui sopra.**

2. In sede di presentazione di rilascio di permesso di costruire, o di presentazione di SCIA o di altre comunicazioni richieste per l'inizio dell'attività edilizia, il tecnico asseverante ha altresì l'obbligo dichiarare il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici per l'intervento presentato, rilasciata sulla base degli esiti della verifica di cui al precedente comma.
3. La mancata dichiarazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici da parte del tecnico asseverante è causa di diniego del permesso di costruire o di inefficacia della SCIA o della CILA.

Art.12 bis Procedura per il rilascio del parere sulla verifica preventiva del rispetto dei RAPE

1. Il Responsabile del procedimento del Servizio Tutela Ambientale procederà ad un esame a campione delle pratiche presentate, nella misura di almeno il 10%, mediante sorteggio, nel rispetto dei dettami del Regolamento Comunale vigente per l'effettuazione dei controlli delle autocertificazioni, dando relativa comunicazione di avvio del procedimento sia al proponente che ai Servizi Edilizia.
2. Il Servizio Tutela Ambientale, esaminata la valutazione previsionale del rispetto dei RAPE, ha facoltà di chiedere integrazioni per una sola volta nell'ambito del procedimento di rilascio del parere di competenza.
3. Le integrazioni dovranno essere prodotte dal tecnico asseverante entro e non oltre 15 giorni solari dalla relativa richiesta, fatta salva la domanda di eventuali motivate proroghe, che dovrà essere prodotta tassativamente prima della scadenza del termine suddetto. Allo scadere dei 15 gg, in assenza della documentazione integrativa richiesta o dell'eventuale presentazione di richiesta di proroga motivata, il parere è espresso con esito negativo.
4. Il Servizio Tutela Ambientale trasmetterà il proprio parere ai Servizi Edilizia entro 30 giorni dall'avvio del procedimento di competenza, fatte salve le sospensioni dello stesso conseguenti all'eventuale richiesta di integrazioni. Allo scadere del termine dei 30 gg, si intenderà assentito il parere di competenza del Servizio Tutela Ambientale per intervenuto silenzio-assenso.

Art.12 ter Modifiche progettuali

1. Laddove, o preventivamente all'inizio dei lavori edili e/o nel corso degli stessi, dovessero intervenire modifiche all'opera che siano impattanti sui RAPE, il tecnico asseverante dovrà produrre ai Servizi Edilizia la relativa dichiarazione asseverata aggiornata, basata sulla predisposizione di una valutazione previsionale del rispetto dei RAPE riguardante esclusivamente le modifiche introdotte.
2. Tale dichiarazione sarà oggetto dell'iter descritto all'art.12 bis del presente regolamento.
3. Nel caso in cui tale dichiarazione sia oggetto del controllo a campione effettuato dal Servizio Tutela Ambientale, verrà esaminata la valutazione previsionale del rispetto dei RAPE relativa alla modifica intervenuta, verificando altresì la congruità della stessa con l'analoga verifica predisposta relativamente al progetto originario.

Art.12 quater Attestazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici degli edifici

1. Per l'attestazione di agibilità di un edificio, è condizione necessaria il soddisfacimento in opera dei requisiti acustici passivi, asseverato dai soggetti competenti, tra cui un Tecnico Competente in Acustica regolarmente iscritto all'ENTECA.

2. Il Responsabile del procedimento del Servizio Tutela Ambientale procederà alla verifica della documentazione conclusiva relativa al campione precedentemente estratto, di cui all'art. 12 bis.

3. Nell'ambito del procedimento di verifica, finalizzata all'emissione del parere di competenza, il Servizio Tutela Ambientale ha facoltà di chiedere integrazioni al tecnico asseverante per una sola volta.

Le integrazioni dovranno essere prodotte dal tecnico asseverante entro e non oltre 15 giorni solari dalla relativa richiesta, fatta salva la domanda di eventuali motivate proroghe, che dovrà essere prodotta tassativamente prima della scadenza del termine suddetto. Allo scadere dei 15 gg, in assenza della documentazione integrativa richiesta o dell'eventuale richiesta di proroga motivata, il parere è espresso con esito negativo.

In tal caso, non potrà essere asseverata l'agibilità dell'immobile.

4. Il Servizio Tutela Ambientale trasmetterà il proprio parere ai Servizi Edilizia entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione da esaminare, fatte salve le sospensioni del procedimento conseguenti all'eventuale richiesta di integrazioni.

Allo scadere del termine dei 30 gg, si intende assentito il parere di competenza del Servizio Tutela Ambientale per intervenuto silenzio-assenso.

5. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di effettuare eventuali misurazioni in opera: in questo caso, i tempi di cui sopra si intendono sospesi, incluso quello relativo alla maturazione del silenzio – assenso.

TITOLO IV ATTIVITA' RUMOROSE DI CARATTERE PERMANENTE

Art. 13 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità, che vengano svolte, per tutta la loro durata, nella medesima ubicazione e di cui, al momento del relativo avvio non sia già nota la data di termine.

Art. 14 cassato

Art. 15 Esercizio di attività rumorosa permanente

1. L'istanza per l'esercizio di un'attività rumorosa di carattere permanente deve essere trasmessa al SUAP secondo quanto previsto al TITOLO II del presente Regolamento, purché l'attività rispetti i limiti previsti dal PCCA. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività si prevede che superi i limiti imposti dal PCCA, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione come meglio specificato negli articoli successivi.

TITOLO V - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 16 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività che non rientri nella definizione di attività rumorosa permanente, ossia qualsiasi attività il cui termine sia già noto al momento dell'avvio della stessa.

Art.16bis Autorizzazione all'esecuzione di attività rumorose temporanee

1. In osservanza a quanto riportato all'art.15 del DPGR 2/R/2014 e smi, il Comune provvede al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto, qualora dette attività comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi. Sono pertanto escluse dalla necessità di autorizzazione rilasciata dal Comune tutte quelle attività che, pur ricadendo nella definizione di attività temporanee, non prevedano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi.

2. In applicazione dei dettami del comma 1 dell'art.16 del DPGR 2/R/2014 e smi, il Comune rilascia le autorizzazioni di cui al comma 1 anche in deroga ai valori limite di immissione di cui all'articolo 2, comma 3, della L.447/1995, nei limiti previsti dal medesimo art.16.

3. Il Comune di Grosseto, in applicazione ai dettami del comma 4 dell'art.16 del DPGR 2/R/2014 e smi, prevede il rilascio di forme semplificate delle autorizzazioni di cui al precedente comma 1, nei casi e con i limiti e le prescrizioni previste all'Allegato 4 al DPGR 2/R/2014 e nel presente Regolamento.

Art. 16ter Aree destinate a Spettacoli Temporanei (AST)

1. Le aree di cui al presente articolo sono quelle indicate all'art.11 del DGPR 2/R/2014 e smi.

2. Le AST presenti nel territorio del Comune di Grosseto sono quelle mappate nel PCCA del Comune di Grosseto e le relative schede di regolamentazione sono quelle riportate nell'Allegato 8 al presente Regolamento.

Art. 17 cassato

Art. 18 Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo vengono rilasciate dal Comune di Grosseto
 - su istanza di parte da presentarsi a mezzo protocollo dell'Ente, qualora l'autorizzazione in parola sia l'unico provvedimento necessario allo svolgimento dell'attività rumorosa;
 - tramite sportello SUAP qualora la stessa riguardi un'attività che necessita di altri adempimenti da espletare tramite tale canale.

Non saranno ad ogni buon conto prese in considerazione istanze che vengano presentate tramite canali diversi, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, l'invio a mezzo e-mail o la consegna a mano presso un Ufficio diverso dal Protocollo generale dell'Ente.

2. L'istanza di autorizzazione deve essere presentata **tassativamente, pena l'inammissibilità**, utilizzando il "Modello Unico di Istanza di Autorizzazione per attività rumorose temporanee" (nel seguito "modello unico", Allegato 7 al presente Regolamento).
3. Ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, deve essere assolta l'imposta di bollo sia per la presentazione dell'istanza di autorizzazione, che per il rilascio in copia conforme del provvedimento. È facoltà del proponente consegnare all'Ente la documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, anche per il rilascio dell'atto, già in fase di richiesta di autorizzazione; diversamente, tale documentazione sarà richiesta dall'Amministrazione prima del rilascio dell'atto. Sono fatti salvi i casi di esclusione dal versamento dell'imposta di bollo dalle vigenti normative in materia.
- 3bis. All'istanza di autorizzazione dovrà essere allegata la distinta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori nella misura tempo per tempo stabilita dall'Amministrazione con propria deliberazione. Nella causale della distinta dovrà essere riportato "AUTORIZZAZIONE ACUSTICA – NOME RICHIEDENTE – DENOMINAZIONE ATTIVITÀ" come riportati nel modello di richiesta. Non saranno accettate distinte di pagamento con causali diverse.
4. L'atto verrà trasmesso al richiedente secondo quanto dallo stesso richiesto al punto 6 del modello unico.
5. Le modalità di svolgimento ed i tempi per la conclusione del procedimento amministrativo sono quelli dettati dalla L. 241/90; pertanto, il procedimento si dovrà concludere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini ai sensi dell'art.10-bis della medesima norma.
6. Le richieste di autorizzazione per attività di cui all'art.16 del DPGR 2/R/2014 e smi organizzate dai soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo potranno essere presentate, da ciascun proponente e per una determinata area di ubicazione, solo per attività da svolgersi nel lasso di tempo compreso tra la data di presentazione dell'istanza ed il 31 Gennaio dell'anno solare successivo a quello della presentazione dell'istanza.
7. Anche in relazione a quanto riportato al comma 5 del presente articolo, potranno, ad ogni buon conto, essere autorizzate solamente attività che si svolgano in data uguale o successiva a quella della formazione del provvedimento autorizzativo.
8. Saranno considerate irricevibili richieste relative (anche non esclusivamente) a date posteriori al 31 Gennaio dell'anno solare successivo a quello di presentazione dell'istanza ovvero a date antecedenti a quella della presentazione dell'istanza.
9. Ai fini del calcolo del raggiungimento del numero massimo di date previsto all'art.16, comma 2 del DPGR 2/R/2014 e smi, le richieste di autorizzazione verranno esaminate secondo il relativo ordine cronologico di arrivo all'ufficio competente. Qualora un'istanza necessitasse di essere perfezionata, nelle more del pervenimento della documentazione integrativa, verrà data la precedenza ad istanze che, seppur pervenute successivamente alla stessa, risultino corrette e complete.

Art. 18 bis Autorizzazioni per nuova attività rumorosa temporanea non in deroga

1. Ai fini del presente Regolamento, per nuova attività rumorosa temporanea si intende un'attività che non è in corso di svolgimento all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione e che non è stata già precedentemente autorizzata nell'ubicazione e con le modalità con cui si prevede di svolgere quella oggetto dell'istanza. Per attività rumorosa non in deroga si intende un'attività che non comporta il superamento dei limiti di pressione acustica previsti dal PCCA e rispetti altresì il criterio differenziale, laddove applicabile.
2. L'autorizzazione per un'attività di cui al presente articolo, che si svolga all'esterno delle AST, dovrà essere richiesta allegando al modello unico la documentazione tecnica minima elencata nella scheda 1 del modello unico medesimo.
3. Non è previsto un limite di giorni all'anno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2.
4. Non sarà autorizzato lo svolgimento contemporaneo di attività di cui al comma 1, qualora la distanza in linea d'aria tra le rispettive sorgenti di rumore sia inferiore a 100 m. Tale distanza potrà essere derogata solo qualora il richiedente un'autorizzazione per un'attività di cui al presente articolo presenti una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico nella quale si dimostri che l'attività oggetto di richiesta di autorizzazione, sommata alle altre attività già autorizzate, non comporta un superamento dei limiti di zona imposti dal PCCA. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta ai sensi dell'Allegato A alla DGRT 857/2013 a firma di TCA iscritto ad ENTECA e corredata dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese attraverso la compilazione e sottoscrizione del MODELLO 2A e del MODELLO 2B di cui all'ALLEGATO 2 e all'ALLEGATO 3 del presente Regolamento).

Art. 18 ter Autorizzazioni per nuova attività rumorosa temporanea in deroga ordinaria

1. Per la definizione di nuova attività rumorosa temporanea si rimanda al comma 1 dell'art. 18 bis. Per attività rumorosa in deroga ordinaria si intende un'attività che comporta il superamento dei limiti di pressione sonora previsti dal PCCA e/o non rispetta il criterio differenziale (laddove applicabile) e che non ha le caratteristiche descritte alle lettere b) o c) del punto 4.2 dell'allegato 4 al DPGR 2/R/2014 e smi.
2. Un'autorizzazione per un'attività di cui al presente articolo può essere richiesta sia fuori dalle AST (in questo caso la deroga è da intendersi ai limiti imposti dal PCCA) che all'interno delle AST (in questo caso la deroga è da intendersi ai limiti imposti per la specifica AST). Sono comunque fissati i seguenti livelli sonori massimi, in dB(A), e i seguenti limiti orari:

<i>Tipologia afflusso atteso</i>	<i>N. di persone</i>	<i>Durata in ore</i>	<i>Limite in facciata Leq in dB(A)*</i>	<i>Limite in facciata LASmax in dB(A)*</i>	<i>Ora di cessazione periodo invernale*</i>	<i>Ora di cessazione periodo estivo***</i>
Concerto all'aperto	> 1000	4	95	108	24:00	02:00
	< 1000	4	85	108	24:00	02:00
Concerto al chiuso in strutture non dedicate	qualsiasi	4	70	108	24:00	02:00
Discoteche e similari all'aperto	qualsiasi	4	85	108	24:00	02:00
Attività musicali all'aperto in supporto ad attività di pubblico esercizio	qualsiasi	4	75	108	24:00	02:00

*Il limite si intende misurato in facciata al recettore più disturbato per un periodo di almeno 30 minuti

**intervallo compreso tra il 1 ottobre e il 31 maggio;

***intervallo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre.

2. L'autorizzazione per un'attività di cui al comma 1, che si svolga o meno all'interno delle AST, dovrà essere richiesta allegando al modello unico la documentazione tecnica minima elencata nella scheda 2 del modello unico medesimo.

3. Il numero massimo di giorni all'anno per cui può essere autorizzato lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è quello previsto dall'art.16 del DPGR 2/R/2014 e smi.

4. Per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ordinaria, è previsto il preventivo ottenimento del parere della Azienda USL competente: alla richiesta di tale parere provvede l'Amministrazione, previa verifica della completezza e della correttezza della documentazione presentata dal richiedente.

Art. 18 quater - Autorizzazioni per nuova attività rumorosa temporanea in deroga semplificata

1. Per la definizione di nuova attività rumorosa temporanea si rimanda al comma 1 dell'art. 18 bis.

2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 4.2 dell'Allegato 4 al DPGR 2/R/2014 e smi, le autorizzazioni in deroga semplificata possono essere rilasciate sia all'interno che all'esterno delle AST.

3. L'autorizzazione per un'attività di cui al presente articolo, che si svolga all'interno di un'AST, dovrà essere richiesta allegando al modello unico la documentazione tecnica minima elencata nella scheda 3 del modello unico medesimo.

4. Il Comune di Grosseto prevede il rilascio di forme semplificate delle autorizzazioni in aree esterne alle AST, nei casi e con i limiti e le prescrizioni previste per le manifestazioni all'Allegato 4 al DPGR 2/R/2014, art.4.2, lettera c) e solo qualora siano svolte da:

- a) Organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991 n. 266 ed iscritte nell'apposito registro regionale istituito ai sensi dell'art. 4, legge regionale toscana n. 28/1993 e s.m.i;
- b) Pro Loco iscritte nell'apposito albo provinciale di cui all'art. 22, comma 2, della legge regionale 42/2000 e per le finalità di cui al comma 1 del suddetto articolo;
- c) Cooperative sociali come definite all'art. 1 della legge 381/91 iscritte nell'albo regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 87/97;
- d) ONLUS, come definite all'art. 10 del D.Lgs 460/97;
- e) Associazioni/Società sportive dilettantistiche in relazione ad attività ludico-motorie;
- f) Associazioni di promozione sociale come definite dall'art. 2, comma 1, della legge 383/2000 ed iscritte nel registro regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 42/2002;
- g) fondazioni di cui il Comune di Grosseto costituisca partner istituzionale;
- h) Enti pubblici;

e limitatamente ad attività che vengano effettuate esclusivamente per le finalità proprie dei suddetti soggetti.

5. L'autorizzazione in deroga semplificata per un'attività di cui al presente articolo, realizzata esternamente ad una AST, che abbia una durata complessiva superiore a 3 giorni, anche non consecutivi, dovrà essere richiesta allegando al modello unico la documentazione tecnica minima elencata nella scheda 4 del modello unico medesimo.

6. L'autorizzazione in deroga semplificata per un'attività di cui al presente articolo, realizzata esternamente ad una AST, che abbia una durata complessiva fino a 3 giorni, anche non consecutivi, dovrà essere richiesta allegando al modello unico la documentazione tecnica minima elencata nella scheda 5 del modello unico medesimo.

7. Per la valutazione della durata complessiva di un'attività per cui venga richiesta l'autorizzazione in deroga semplificata, svolta esternamente ad una AST, è vietato lo stralcio artificioso, ossia la richiesta di più autorizzazioni per eventi analoghi da svolgersi nella stessa ubicazione e con le medesime caratteristiche, da parte del medesimo proponente.

8. Il limite di giorni all'anno per cui può essere autorizzato lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è quello previsto dall'art.16 del DPGR 2/R/2014 e smi.

Art. 18 quinquies Autorizzazioni per attività rumorosa temporanea ricorrente

1. Ai fini del presente Regolamento, per attività rumorosa temporanea ricorrente si intende un'attività rumorosa temporanea che viene svolta nel medesimo luogo e con analoghe modalità esecutive (in particolare, dovranno come minimo sussistere la stessa posizione, tipologia ed orientamento delle sorgenti di rumore) di un'altra attività già autorizzata in precedenza.

2. L'autorizzazione per un'attività di cui al comma 1, indipendentemente dal fatto che si svolga all'esterno o all'interno delle AST, dovrà essere richiesta allegando al modello unico la documentazione tecnica minima elencata nella scheda 6 del modello unico medesimo.

3. Qualora l'attività sia stata già autorizzata in precedenza, ma, per la stessa, non siano stati prodotti uno o più degli allegati previsti alle schede inserite nel modulo unico per la specifica fattispecie, dovrà essere richiesta un'autorizzazione secondo quanto descritto ai precedenti articoli, presentando tutti gli allegati necessari, e solo per eventuali analoghe manifestazioni successive potrà essere richiesta l'autorizzazione di cui al presente articolo.

Art.18 sexties Cantiere edile o stradale o assimilabile

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, un cantiere edile o stradale o assimilabile è da considerarsi quale attività rumorosa temporanea e, come tale, in applicazione degli artt. 15 e 16, comma 1, del DPGR 2/R/2014, deve essere autorizzato dal Comune, eventualmente anche in deroga ai limiti previsti dal PCCA, qualora, nell'ambito dello stesso, sia previsto l'uso di macchinari o impianti rumorosi.

2. Ai fini del presente articolo si definiscono:

- periodo invernale l'intervallo compreso tra il 1 Ottobre e il 31 Maggio;
- periodo estivo l'intervallo compreso tra il 1 Giugno e il 30 Settembre.

3. Nei cantieri è fatto divieto di eseguire lavorazioni rumorose nei giorni di sabato e domenica e nei giorni festivi.

4. Nei giorni in cui è consentito effettuare lavorazioni rumorose, le stesse potranno comunque essere eseguite esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 09:00 e le 19:00, con le seguenti eccezioni:

- a) Cantieri attivi in periodo invernale ed ubicati in classe I di PCCA, ovvero impattanti su recettori sensibili: le lavorazioni rumorose potranno essere svolte esclusivamente dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
- b) Cantieri attivi in periodo estivo ed ubicati in classe I di PCCA, ovvero impattanti su recettori sensibili, ovvero ubicati nel perimetro dei centri urbani delle frazioni di Marina di Grosseto, Principina a Mare, Alberese, ovvero ubicati in una fascia di ampiezza di 200 m nell'intorno di alberghi, villaggi turistici, campeggi, agriturismi, RTA, o altre attività assimilabili: le lavorazioni rumorose potranno essere svolte esclusivamente dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

5. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (es.: gettate di calcestruzzo), ovvero che richiedano un processo di lavorazione continua che, se interrotta, può causare danni all'opera stessa, per essere svolte in deroga agli orari ed ai giorni di cui ai precedenti commi, dovranno essere preventivamente autorizzate come descritto nel seguito.

6. L'autorizzazione per un'attività di cui al comma 1, qualora non sia previsto il superamento dei limiti di PCCA, dovrà essere richiesta allegando al modello unico la documentazione tecnica minima elencata nella scheda 1 del modello unico medesimo.

7. L'autorizzazione per un'attività di cui al comma 1, qualora sia previsto il superamento dei limiti di PCCA e non sia previsto di rientrare nei limiti di cui all'Allegato 4 al DPGR 2/R/2014 e smi, dovrà essere richiesta allegando al modello unico la documentazione tecnica minima elencata nella scheda 7 del modello unico medesimo.

8. L'autorizzazione per un'attività di cui al comma 1, qualora sia previsto il superamento dei limiti di PCCA e sia previsto di rientrare nei limiti di cui all'Allegato 4 al DPGR 2/R/2014 e smi, potrà essere oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga in forma semplificata.

9. Qualora la durata dell'attività del cantiere di cui al comma 8 sia superiore a 5 giorni, anche non consecutivi, l'autorizzazione in deroga semplificata dovrà essere richiesta allegando al modello unico la documentazione tecnica minima elencata nella scheda 8 del modello unico medesimo.

10. Qualora invece la durata dell'attività del cantiere di cui al comma 8 sia minore o uguale a 5 giorni, anche non consecutivi, l'autorizzazione in deroga semplificata dovrà essere richiesta allegando al modello unico la documentazione tecnica minima elencata nella scheda 9 del modello unico medesimo.

Art. 18 septies Modifica date o orari di attività temporanea rumorosa con autorizzazione in corso di validità

1. È ammessa la richiesta di modifica di date ed orari di svolgimento di un'attività rumorosa già autorizzata, secondo i seguenti limiti:

- non potranno essere richieste modifiche dell'autorizzazione che interessino date successive al 31 Gennaio dell'anno solare seguente a quello in cui è stata presentata la richiesta dell'autorizzazione medesima;
- qualora la modifica riguardi l'ubicazione di un'attività, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione;
- qualora la modifica riguardi l'orario di svolgimento di un'attività autorizzata in periodo diurno in deroga ordinaria, per cui si prevede lo spostamento, in tutto o in parte, in periodo notturno e, per la stessa, non sia già stato espresso il parere della competente ASL per il relativo svolgimento in periodo notturno, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione;
- non potrà essere richiesto lo spostamento di date antecedenti a quella della presentazione dell'istanza di modifica: potrà essere fatta eccezione solo nel caso in cui, in un momento comunque antecedente all'esecuzione dell'attività medesima, il titolare dell'autorizzazione abbia avvisato formalmente l'Amministrazione della non esecuzione dell'attività. Potrà, allo scopo, essere inviata una e-mail agli indirizzi acustica@comune.grosseto.it e piemme@comune.grosseto.it.

2. Nei casi non ricadenti nelle casistiche elencate al comma 1, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di modifica o la necessità di richiedere che venga presentata istanza per una nuova autorizzazione, l'Amministrazione si riserva comunque di valutare le singole fattispecie, anche in collaborazione con la competente ASL.

3. In ogni caso, ai fini della valutazione dell'accogliibilità della richiesta di modifica, l'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli, anche informali, che riterrà più opportuni.

4. La richiesta di modifica di cui al presente articolo dovrà essere presentata allegando al modello unico la documentazione tecnica minima elencata nella scheda 10 del modello unico medesimo

Art. 19 cassato

Art. 20 cassato

Art. 21 cassato

Art. 21bis cassato

Art. 22 cassato

Art. 23 cassato

Art. 23 bis cassato

Art. 24 cassato

Art. 25 cassato

TITOLO VI - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 26 Macchine da giardino

1 L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

2 Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 27 - Utilizzo di altoparlanti per pubblicità

1 L'uso di altoparlanti, ai soli fini di pubblicità, è consentito nei giorni feriali dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

2 È vietata la pubblicità sonora nel centro storico delimitato dalle mura cittadine e nel raggio di 200 m dai recettori sensibili, come definiti all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento.

3 Nelle attività di vendita ambulante (compreso il mercato cittadino) è vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi o supporti musicali, limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.

4 Cassato

Art. 28 - Dissuasori sonori anti volatili

1. L'uso dei dissuasori sonori anti volatili sul territorio comunale è consentito dalle ore 8:00 alle ore 21:00, nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del dissuasore il più possibile lontano da abitazioni (comunque a non meno di 200 metri dalla facciata dell'abitazione più vicina) e con il punto di emissione sonora non orientato verso di esse;
- obbligo di utilizzare i dissuasori esclusivamente all'interno della fascia oraria 8:00 – 21:00, con la seguente frequenza:
 - fascia oraria: 8:00 - 13.00 e 15.00 - 21.00: cadenza di sparo massima ogni 8 minuti;
 - fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo massima ogni 15 minuti.

Art. 29 - cassato

Art. 30 - Allarmi acustici

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tali emissioni non può superare i 15 minuti totali di attivazione (comprensivi della pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento), sia nel tempo di riferimento diurno che in quello notturno.

2. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 31 – cassato

Art. 32 - Altre attività rumorose

1. L'esercizio di tutte le attività rumorose o potenzialmente rumorose (es. piccoli lavori svolti in proprio non assimilabili a cantieri, traslochi...), non previste ai precedenti articoli, è vietato, su tutto il territorio comunale:

- nei giorni feriali dalle ore 20:00 alle ore 09:00;
- nei giorni festivi.

2. Nel periodo compreso tra il 1° Giugno e il 30 Settembre, le attività di cui al comma precedente, svolte in aree ubicate in classe I di PCCA, ovvero impattanti su recettori sensibili così come definiti all'art.4 del presente Regolamento, ovvero ubicate nel perimetro dei centri urbani delle frazioni di Marina di Grosseto, Principina a Mare, Alberese, ovvero ubicate in una fascia di ampiezza di 200 m nell'intorno di alberghi, villaggi turistici, campeggi, agriturismi, RTA, o altre attività assimilabili, sono altresì vietate:

- per l'intera giornata del sabato
- dalle ore 13:30 alle ore 15:30 nei giorni feriali.

3. Cassato

Art. 32 bis - Servizi di pubblica utilità

1. I servizi di pubblica utilità, quali la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade, possono operare anche in deroga alle fasce orarie di cui all'art.32.
2. Le macchine e gli impianti utilizzati per i servizi di pubblica utilità devono essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione.

TITOLO VII - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

Art. 33 – cassato

TITOLO VIII - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 34 - Controlli sulle immissioni di rumore

1. L'amministrazione Comunale si riserva di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni di abitanti della zona interessata, eventuali controlli necessari alla verifica della compatibilità delle emissioni e delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini, nonché del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.
2. I controlli di cui al comma 1 possono essere eseguiti avvalendosi dell'ARPAT e/o dell'Azienda USL competenti per territorio; i medesimi controlli potranno essere effettuati da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
3. L'Amministrazione comunale non è competente in relazione alle controversie tra soggetti privati.

Art 34 bis – Esposti per disturbo da rumore

1. Chiunque intendesse presentare all'Amministrazione Comunale un esposto per disturbo da rumore, è tenuto a farlo presentando il modulo dedicato, di cui all'Allegato 1 delle "Linee Guida per la gestione degli esposti ad uso degli Enti Locali, di ARPAT e delle USL" (costituenti l'Allegato A alla DGRT 490 del 16.06.2014), reperibili al link

<http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2014DG00000000617>
debitamente compilato e sottoscritto. Non saranno presi in considerazione esposti che non vengano presentati tramite il modulo indicato ovvero che risultino privi delle informazioni essenziali nello stesso richieste ovvero che non risultino correttamente sottoscritti.

2. L'esposto dovrà essere inviato o consegnato a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Grosseto, sito in piazza Duomo, 1 a Grosseto, ovvero inviato a mezzo pec all'indirizzo istituzionale dell'ente comune.grosseto@postacert.toscana.it.
3. Al ricevimento di un esposto per disturbo da rumore, l'Amministrazione opererà secondo le indicazioni delle "Linee Guida per la gestione degli esposti ad uso degli Enti Locali, di ARPAT e delle USL" (costituenti l'Allegato A alla DGRT 490 del 16.06.2014).

Art. 35 – Sanzioni

1. Per i casi previsti dall'art.17 della LR 89/98, si applicano le sanzioni ivi elencate.
- 1bis. Per i casi di cui ai commi 1 e 2 dell'art.10 della L.447/95, si applicano le sanzioni ivi elencate.
- 1ter. Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, nel caso in cui vengano attuate attività rumorose temporanee, in deroga o non in deroga ai limiti acustici di PCCA (la cui autorizzazione è disciplinata agli artt.18, 18 bis, 18 ter, 18 quater, 18

quinquies, 18 sexties e 18 septies del presente Regolamento) in assenza di autorizzazione o in difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00.

1 quater. In caso di contravvenzione ai dettami degli artt. 26, 27, 28, 30 e 32 del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00.

A seguito di accertamento del superamento dei limiti di pressione acustica consentiti, il Comune può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino messa a norma delle stesse. In caso di inottemperanza all'ordinanza o disposizione di diffida, il Comune può procedere alla confisca amministrativa delle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore che causano il superamento dei limiti.

2. cassato

3. cassato

4. cassato

5. cassato

6. cassato

7. cassato

8. cassato

9. cassato

10. cassato

11. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

12. L'inosservanza delle ordinanze di cui al comma precedente è punita, a seconda della gravità, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della Legge 447/1995).

13. cassato

14. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente adottati dall'autorità sanitaria, per ragioni di igiene.

15. cassato

16. cassato

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 – Abrogazioni e norme di raccordo

- 1 Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento comunale in contrasto con il presente.
- 2 Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio on line insieme alla deliberazione Consiliare di approvazione.
- 3 Le disposizioni sostanziali e procedurali del presente regolamento si applicano ai procedimenti, rientranti nell'ambito di applicazione, avviati successivamente alla sua entrata in vigore. Ai procedimenti ancora pendenti all'entrata in vigore, non definiti con provvedimento formale, si applicano, su istanza dell'interessato, le presenti disposizioni regolamentari ove più favorevoli all'interessato.

Art. 37 – Disposizioni di rinvio

- 1 L'applicazione della disciplina regolamentare deve garantire in ogni caso il rispetto dei principi e della normativa di carattere generale e di settore; pertanto, i richiami alla normativa nazionale o regionale sono rinvii dinamici. Le norme sovraordinate sopravvenute all'entrata in vigore del presente regolamento saranno applicate in aggiornamento alle disposizioni dello stesso, anche in assenza di un espresso recepimento, fatti salvi regimi diversi previsti dalle stesse norme sopravvenute.
- 2 Per quanto qui non disciplinato si rinvia alla normativa in materia, dinamicamente intesa.